

Disciplinare di gara

INDICE

DISCIPLINARE DI GARA.....	4
PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA.....	5
1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD).....	5
1.2 DOTAZIONI TECNICHE.....	6
1.3 IDENTIFICAZIONE.....	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	7
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	7
2.2 CHIARIMENTI.....	8
2.3 COMUNICAZIONI.....	8
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	9
3.1 DURATA.....	10
3.2 REVISIONE DEI PREZZI.....	10
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE...11	
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	12
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	14
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	14
6.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE.....	14
6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	15
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	15
7. AVVALIMENTO.....	16
8. SUBAPPALTO.....	17
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	17
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	18
11. SOPRALLUOGO.....	18
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	19
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	19
13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	20
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	21
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	23
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	23
15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14.....	26
15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE.....	26
15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	27
15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	28
16. OFFERTA ECONOMICA.....	30
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	30
18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	31
19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE.....	32

20. VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	32
21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	32
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	33
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	34
24. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	35
25. ACCESSO AGLI ATTI.....	35
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	35
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	36

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA EUROUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, SISMICO E FUNZIONALE DEL VIADOTTO IN VIA DELLA CAVA A ROSIGNANO SOLVAY - I LOTTO

Il presente articolato costituisce lex specialis di gara; ai sensi dell'art. 82, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 le disposizioni in esso contenute hanno prevalenza su ogni eventuale prescrizione difforme contenuta nel capitolato speciale di appalto e negli altri atti progettuali e di gara.

PREMESSE

Con decisione di contrarre n. 656 del 25/08/2026, della dirigente del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio l'amministrazione comunale di Rosignano Marittimo (stazione appaltante delegante) ha deciso di affidare i lavori di adeguamento strutturale, sismico e funzionale del viadotto in via della Cava a Rosignano Solvay mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 (di seguito: Codice) con ricorso all'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice stesso.

Lo schema di bando e di disciplinare di gara sono stati approvati con decreto n. 2285 del 17/09/2026 del dirigente del Settore Risorse e Controllo del Comune di Rosignano Marittimo (LI), ente che svolge la funzione associata di Centrale Unica di Committenza denominata "Centrale Unica di Committenza Val di Cecina e Val di Fine" (stazione appaltante delegata), giusta convenzione stipulata in data 13/07/2020.

La validazione del progetto esecutivo posto a base di gara è stata approvata con provvedimento del RUP n. 1914 del 30/07/2026.

I lavori da eseguire nel presente primo lotto d'intervento non rientrano nelle categorie di lavori che devono svolgersi nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi, attualmente determinati dal DM n.279 del 05 agosto 2024 in vigore dal 21 dicembre 2024 (CAM infrastrutture), in quanto i prodotti da costruzione considerati all'interno del CAM non sono previsti all'interno del progetto del lotto in oggetto, diversamente da quanto potrebbe essere applicato nei successivi lotti.

La presente procedura è interamente svolta tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START - di seguito PAD) accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it> e già certificata ai sensi degli articoli 25 e 26 del Codice, di obbligatoria applicazione dal 1° gennaio 2024. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta, con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 54, comma 1, primo periodo, del Codice ed esclusione automatica delle offerte anomale secondo il Metodo A indicato nell'Allegato II.2 al Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, e ricorso all'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3 del Codice.

La durata massima del procedimento è prevista pari a cinque mesi dalla pubblicazione del bando con riserva di proroga fino a tre mesi nei casi di cui all'art. 1, commi 4 e 5, dell'Allegato I.3 al Codice.

Il luogo di svolgimento dei lavori è il Comune di Rosignano Marittimo (LI). Codice NUTS: ITI16

Codice di Identificazione della gara (CIG): come da bando pubblicato su BDNCP

CUI: L00118800499202600009

CUP: F37H26000860004

CPV: 45233140-2 (Lavori stradali)

45233141-9 (Manutenzione stradale)

45223200-8 (Lavori strutturali)

Il Responsabile unico del progetto è l'ing. Federico Diari, Responsabile dell'U.O. Urbanizzazioni Primarie, Mobilità e Difesa del Suolo del Comune di Rosignano Marittimo.

La Stazione Appaltante delegante è il Comune di Rosignano Marittimo.

La Centrale di Committenza qualificata ai sensi e per gli effetti degli articoli 62 e 63 del Codice è la C.U.C. Val di Cecina e Val di Fine, di cui il Comune di Rosignano Marittimo fa parte giusta convenzione stipulata in data 13/07/2020.

Il RUP della Centrale di Committenza, ai sensi dell'articolo 15, comma 9 e 62 comma 13 del Codice è la dott.ssa Federica Bandini, funzionaria EQ Responsabile dell'U.O. Gare - C.U.C. e Provveditorato del Comune di Rosignano Marittimo, ente capofila della Centrale Unica di Committenza "Val di Cecina e Val di Fine".

1. PIATTAFORMA

1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato NORME TECNICHE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA – START.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante al link https://trasparenza.comune.rosignano.livorno.it/archivio105_procedure-dal-01012024_0_225252_566_1.html, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del

malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nel documento **NORME TECNICHE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA – START**, presente nella PAD sotto la voce "Progetto", nonché nei documenti consultabili, sempre all'interno della PAD, sotto la voce "Istruzioni", che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, fatti salvi eventuali periodi di sospensione per attività di manutenzione, adeguatamente pubblicizzati sulla PAD stessa.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento **NORME TECNICHE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA – START**, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata

da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);

- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate contattando il servizio a ciò deputato al numero telefonico 02 81480761 nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30, oppure inviando un'email al seguente indirizzo: start.oe@accenture.com.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;

- b) disciplinare di gara, con i seguenti allegati:
 - 1. all. 1 dichiarazioni integrative concorrente
 - 2. all. 1 bis dichiarazione integrative consorziata
 - 3. all. 2 dichiarazioni impegno ausiliaria
- c) progetto redatto ai sensi dell'art. 41, comma 12, e allegato I.7 del Codice, comprensivo, tra gli altri, dei seguenti documenti:
 - 1. capitolato speciale;
 - 2. schema di contratto;
- d) domanda di partecipazione elettronica;
- e) DGUE elettronico;
- f) istruzioni operative per accedere alla PAD e regole tecniche per l'utilizzo della stessa consultabili ai seguenti link: <https://start.toscana.it/site-references/progetto> e <https://start.toscana.it/site-references/instruction>;
- g) codici di comportamento dei dipendenti pubblici e dei dipendenti del Comune di Rosignano Marittimo;
- h) codice etico;
- i) informativa sulla privacy.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sul sito istituzionale della stazione appaltante delegata, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: https://trasparenza.comune.rosignano.livorno.it/archivio105_procedure-dal-01012024_0_225252_566_1.html e sulla PAD nella sezione "Dettaglio procedura/Informazioni generali" della stessa procedura.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti: sezione Comunicazioni oppure sezione Dettaglio gara/Chiarimenti utilizzando il tasto "richiedi chiarimenti", previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD – sezione "Dettaglio procedura/Chiarimenti" e sul sito istituzionale al link individuato come descritto al precedente art. 2.1. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD (che utilizza l'indirizzo noreply@start.toscana.it) e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'intervento di adeguamento strutturale, sismico e funzionale del viadotto in via della Cava a Rosignano Solvay, nel Comune di Rosignano Marittimo (LI).

Il presente appalto è inerente al primo di tre lotti funzionali previsti; il valore complessivo dell'intervento è stimato pari ad € 2.564.559,00.

Tabella 1

Descrizione prestazioni	CPV	Importo (€)
Risanamento e rinforzo di tutte le strutture gravemente ammalorate in modo da recuperare la piena funzionalità delle varie membrature.	45233140-2	€ 286.361,17
	45233141-9	
Lavori relativi alle pile 1-2-3-4 e agli sbalzi dell'impalcato più deteriorati.	45223200-8	
di cui:		
A) Importo a base di gara (soggetto a ribasso)		€ 253.916,81
B) Oneri per la sicurezza da interferenze (non soggetti a ribasso)		€ 32.444,36
A) + B) Importo complessivo appalto		€ 286.361,17

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato complessivamente pari ad **€ 96.552,89** calcolati sulla base del prezzario regionale Regione Toscana 2026. I prezzi previsti dal prezzario regionale comprendono: la retribuzione contrattuale, le spese generali e gli utili di impresa

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento è il CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative, codice CNEL F012 – codice ATECO: 42.11.00.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato interamente con fondi propri del Comune di Rosignano Marittimo.

3.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di **150 giorni** naturali, successivi e consecutivi.

Premio di accelerazione

Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, la stazione appaltante riconosce, a conclusione delle operazioni di collaudo e a condizione che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati in cantiere, un premio di accelerazione, per ogni giorno di anticipo, nella misura giornaliera pari allo 1,0 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Il premio non potrà comunque superare, complessivamente, il 5 per cento dell'ammontare netto contrattuale, in virtù dei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

3.2 REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al tre per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione, i prezzi sono aggiornati, nella misura del novanta per cento del valore eccedente la variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire dopo l'applicazione della clausola di revisione.

Ai sensi del D.D. nr 743 del 30-03-2026 del MIT, sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni individuati dall'ISTAT sulla base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A dell'allegato II.2-bis del Codice. Gli indici di costo di cui al primo periodo sono resi disponibili nella banca dati IstatData, raggiungibile al seguente indirizzo <https://esploradati.istat.it/databrowser/#/>.

Le Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL) applicabili al presente appalto e le relative modalità di applicazione sono indicate a pag. 31 del capitolato speciale.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. La fattispecie non è legata ad opzioni ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a), ma costituisce unicamente vincolo per l'appaltatore in caso di modifiche contrattuali non previste al momento della gara, quindi non quantificabili.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei seguenti casi:

- applicazione della clausola di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del Codice, come espressamente prevista al punto 3.2. Questa fattispecie non è al momento oggettivamente quantificabile.

Modifiche non sostanziali: le modifiche non sostanziali al contratto sono sempre ammesse, a prescindere dal loro valore, ai sensi dell'art. 120, commi 5 e 7, del Codice. Questa fattispecie non è al momento oggettivamente quantificabile.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate **è escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 (cinque) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune

può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 22.

Nella domanda di partecipazione e nei modelli dedicati alle dichiarazioni integrative, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorzziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Divieto di pantouflage

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sanzione interdittiva irrogata per mancanza della patente a crediti o con patente con punteggio inferiore a 15 crediti

Sono esclusi gli operatori economici cui è stata comminata la sanzione interdittiva prevista dall'art. 27, comma 11, del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, per il periodo di efficacia della medesima.

La presente causa di esclusione non riguarda gli operatori economici in possesso di attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III.

Mancata presentazione del rapporto sulla situazione del personale

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 22.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) **Idoneità tecnico-professionale** di cui all'art. 26, comma 1, lettera a) e 90, comma 9, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, come previsto dall'art. 16 della L.R.T. n. 38/07 e s.m.i.
- b) **possesso della patente a crediti** di cui agli artt. 27 e 90, comma 9, lettera b-bis) del D.Lgs. n. 81/2008 con punteggio pari o superiore a 15 crediti. Sono esonerati da tale requisito gli operatori economici in possesso di attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III.

Per la partecipazione il possesso di entrambi i requisiti è oggetto di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. o normativa applicabile in caso di operatore estero.

Ai fini della comprova dei requisiti nei confronti dell'aggiudicatario, i documenti resi disponibili dai concorrenti sono acquisiti dalla stazione appaltante tramite il FVOE o, qualora ciò non sia possibile per cause connesse al medesimo fascicolo virtuale, mediante richiesta di ostensione inoltrata all'operatore economico. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale, o producono, i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

- c) Possesso di qualificazione mediante **attestazione di qualificazione SOA**, regolarmente autorizzata ed in corso di validità, per la seguente categoria e classifica:

Lavorazioni dell'appalto			Classifica	Qualific Obblig. (SI/NO)	Importo (€)	% sul valore complessivo dell'opera
categoria		descrizione categoria				
1	OG 3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	I	SI	€ 286.361,17	100 % prevalente

Si evidenzia che in caso di scadenza dell'attestazione SOA entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle offerte, il concorrente è obbligato a produrre il contratto stipulato con la stessa o altra Società Organismo di Attestazione per il rinnovo, nel rispetto dell'art. 17 dell'Allegato II.12 al Codice.

Per la partecipazione il possesso dei requisiti è oggetto di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. o normativa applicabile in caso di operatore estero, **mediante compilazione del modello DGUE, parte II sez. A.**

Ai fini della comprova dei requisiti nei confronti dell'aggiudicatario, i documenti resi disponibili dai concorrenti sono acquisiti dalla stazione appaltante tramite il FVOE o, qualora ciò non sia possibile per cause connesse al medesimo fascicolo virtuale, mediante richiesta di ostensione inoltrata all'operatore economico. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale, o producono, i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti relativi all'idoneità professionale di cui al punto 6.1, lett. a) e b) devono essere posseduti:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di qualificazione

I requisiti di qualificazione di cui al punto 6.2 devono essere posseduti dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso, fermo restando che le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato ai sensi dell'art. 30, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- c. I requisiti relativi all'idoneità tecnico-professionale e al possesso della patente a crediti di cui al punto 6.1 lett. a) e b) devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di qualificazione

I requisiti di qualificazione di cui al punto 6.2 devono essere posseduti e comprovati:

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d), del Codice:
 - .1. qualora il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
 - .2. qualora il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104 del Codice, nelle modalità di cui al successivo punto 7 del presente disciplinare.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziate poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche e/o di risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e/o quelli di idoneità professionale di cui al punto 6.1 del presente disciplinare.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal punto 5 e dichiararli presentando in gara un proprio DGUE, da compilare, da parte del concorrente ausiliato, nelle parti pertinenti;
- b) (in caso di operatori che occupano oltre cinquanta dipendenti): presentare copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali;

- c) possedere i requisiti di cui al punto 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare in gara nelle parti pertinenti;
- d) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento.

Il contratto di avvalimento deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché contenere specificazione dei requisiti tecnico-professionali messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 7 (sette) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime; l'accordo che preveda tali clausole è nullo.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Le lavorazioni oggetto del contratto di appalto subappaltabili non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura e della complessità delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al punto 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Clausole sociali

Ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera a) del Codice, il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie all'occupazione giovanile
- una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie all'occupazione femminile.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna anche ad assumere l'impegno di cui al c. 1 lett. b) di cui all'art. 102 del Codice, ossia garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare, specificando le modalità con le quali intendono adempiere a tali impegni.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Per la partecipazione alla procedura NON è richiesta garanzia provvisoria.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio. Il sopralluogo si rende indispensabile al fine di avere cognizione dei luoghi del presente appalto. La mancata effettuazione del sopralluogo determina l'inammissibilità dell'offerta.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato previo appuntamento da chiedere tramite la PAD, utilizzando la sezione "comunicazioni" e indicando il nominativo del legale rappresentante o il nominativo e la qualifica di altro soggetto, munito di apposita delega scritta, incaricato di effettuare il sopralluogo.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata in tempo utile per l'eventuale formulazione di quesiti entro la data di cui al precedente art. 2.2 , e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno un giorno di anticipo. Il RUP, o suo delegato, rilascia l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 18,00 (euro diciotto/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025 pubblicata al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta economica mediante interrogazione del FVOE: il concorrente, pertanto, non deve produrre in questa fase alcuna ricevuta sulla PAD. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22 ottobre 2026** a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al punto 1.1

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 150 Mbps per singolo file. La PAD NON accetta files nei seguenti formati: '.action', '.apk', '.app', '.bat', '.bin', '.cmd', '.com', '.command', '.cpl', '.csh', '.dmg', '.exe', '.gadget', '.inf', '.ins', '.inx', '.ipa', '.iso', '.isu', '.job', '.jse', '.ksh', '.lnk', '.msc', '.msi', '.msp', '.mst', '.osx', '.out', '.paf', '.pif', '.prg', '.ps1', '.reg', '.rgs', '.run', '.sct', '.shb', '.shs', '.u3p', '.vb', '.vbe', '.vbs', '.vbscript', '.workflow', '.ws', '.wsf', '.0xe', '.73k', '.89k', '.a6p', '.ac', '.acc', '.acr', '.actm', '.ahk', '.air', '.app', '.arscript', '.as', '.asb', '.awk', '.azw2', '.beam', '.btm', '.cel', '.celx', '.chm', '.cof', '.crt', '.dek', '.dld', '.dmc', '.docm', '.dotm', '.dxi', '.ear', '.ebm', '.ebs', '.ebs2', '.ecf', '.eham', '.elf', '.es', '.ex4', '.exopc', '.ezs', '.fas', '.fky', '.fpi', '.frs', '.fxp', '.gs', '.ham', '.hms', '.hpf', '.hta', '.iim', '.ipf', '.isp', '.jar', '.js', '.jsx', '.kix', '.lo', '.ls', '.mam', '.mcr', '.mel', '.mpx', '.mrc', '.ms', '.ms', '.mxe', '.nexe', '.obs', '.ore', '.otm', '.pex', '.plx', '.potm', '.ppam', '.ppsm', '.pptm', '.prc', '.pvd', '.pwc', '.pyc', '.pyo', '.qpx', '.rbx', '.rox', '.rpj', '.s2a', '.sbs', '.sca', '.scar', '.scb', '.scr', '.script', '.smm', '.spr', '.tcp', '.thm', '.tlb', '.tms', '.udf', '.upx', '.url', '.vix', '.vpm', '.wcm', '.widget', '.wiz', '.wpm', '.wpm', '.xap', '.xbap', '.xlam', '.xlm', '.xlsm', '.xltm', '.xqt', '.xys', '.zl9'

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nel documento denominato NORME TECNICHE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA – START, le modalità di caricamento dell'offerta nella PAD sono consultabili nel "Manuale presentazione offerte - Procedura di gara" presente e scaricabile nella sezione "Istruzioni" della PAD stessa.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- A - Documentazione amministrativa;**
- B - Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica dalla PAD del corretto recepimento della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati. In questo caso, la PAD prevede che la compilazione del DGUE elettronico per ciascun membro dell'operatore riunito debba essere fatta sul sistema dalla mandataria/capogruppo.

I consorzi di cui all'art. 65, lettere b), c) e d), del Codice (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili) devono indicare in PAD i dati della/e impresa/e consorziata/e esecutrice/i e non esecutrice/e che presta/no i requisiti. In questo caso la PAD prevede che la compilazione del DGUE elettronico per la/e impresa/e consorziata/e debba essere fatta dal consorzio concorrente.

Le ulteriori dichiarazioni richieste al concorrente e, in caso di consorzio, alle imprese consorziate esecutrici, o, in caso di avvalimento, all'impresa ausiliaria (Allegato 1 – dichiarazioni integrative concorrente; Allegato 1bis – dichiarazioni integrative consorziate – Allegato 2 – dichiarazioni integrative e impegno ausiliaria), sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella PAD, nella sezione "Dettaglio gara/Requisiti di partecipazione", come aggiornati alle norme introdotte/modificate con il decreto correttivo.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni suo allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine imposto dalla stazione appaltante non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza nella PAD le sezioni indicate nel "manuale presentazione offerte - Procedura di gara" per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione;
- 2) DGUE e dichiarazioni integrative;
- 3) eventuale procura;
- 4) documentazione in caso di concordato con continuità aziendale di cui al punto 15.2;
- 5) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.4;
- 6) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.5.
- 7) Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è compilata online sulla PAD.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

In caso di partecipazione di operatori riuniti o associati la PAD prevede che siano autogenerate tante domande di partecipazione quanti sono i componenti del raggruppamento / consorzio ordinario. Tali domande dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del componente e saranno caricate a sistema dalla mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione e nelle dichiarazioni integrative il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio. Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1 lettere a) e b) del presente disciplinare;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico, allegando all'offerta economica apposita dichiarazione di equivalenza nei casi di CCNL indicato diverso da quello individuato dalla stazione appaltante e che non rientri tra quelli per i quali già l'art. 3 dell'Allegato I.01 al Codice ne presume l'equivalenza;
- il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di accettare ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera a) del Codice, in caso di aggiudicazione e qualora debba procedere a nuove assunzioni, il requisito particolare di esecuzione indicato all'articolo 9, relativo all'obbligo di assicurare una quota delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali pari

almeno al 30 per cento all'occupazione giovanile, e una quota pari ad almeno il 30 per cento delle stesse assunzioni all'occupazione femminile;

- di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 9, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare, dettagliando le modalità operative con le quali si intende adempiere a tali impegni;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante Comune di Rosignano Marittimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 351 del 29.12.2022 e modificato con deliberazione di G.C. n. 104 del 10/04/2024, reperibile tra la documentazione di gara presente nella PAD e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di impegnarsi al rispetto delle norme di cui al codice etico delle imprese concorrenti ed aggiudicatrici di contratti pubblici del Comune di Rosignano M.mo, approvato con deliberazione C.C. n. 59 del 9.4.2014, allegato alla documentazione di gara e che, in copia sarà consegnato alla sottoscrizione del contratto;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 27 ed in particolare di prestare il consenso a detto trattamento tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per la partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal Codice.

[per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e inferiore a cinquanta]

- di impegnarsi ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera a) del Codice, in caso di aggiudicazione, a presentare entro sei mesi dalla conclusione del contratto una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte;
- di non aver omesso di produrre, nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice;

[nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio o GEIE non costituito]

- di impegnarsi al rispetto della disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice, indicando l'impresa capogruppo cui sarà conferito, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza, e che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]

- l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo e di quanto disciplinato dall'art. 18, comma 10, del Codice, e dall'Allegato I.4 al medesimo. Il pagamento della suddetta imposta, del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Sono fatte salve le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

Il mancato assolvimento dell'imposta non comporterà esclusione né sarà oggetto di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101, del Codice, ma seguirà il percorso di regolarizzazione previsto dalla normativa fiscale.

L'aggiudicatario per la stipula del contratto, sarà tenuto a versare l'imposta di bollo secondo gli importi indicati nella tabella A dell'Allegato I.4 al Codice, previo scomputo dai medesimi di quanto già assolto in fase di partecipazione alla gara, utilizzando le modalità indicate nella citata circolare n. 22/E/2023 Agenzia Entrate (modello F24 ELIDE).

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

1. il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
2. la dichiarazione di avvalimento contenente anche l'impegno di cui al precedente punto 7;
3. il DGUE elettronico compilato e sottoscritto relativo all'impresa ausiliaria;
4. (in caso di operatori che occupano oltre cinquanta dipendenti): copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali;
5. il contratto di avvalimento.

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavoro indivisibile, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;

- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a) *[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:*

di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;
 - (o, in alternativa)

di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;
 - b) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:*
 - che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da.....
 - che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da
 - c) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:*
 - che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di;
 - d) *[solo per i consorzi stabili]* di non partecipare a più di un consorzio stabile;
 - e) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio);
 - (o, in alternativa)

di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
 - f) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

Le dichiarazioni di cui al presente punto potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. Attenzione: il sistema telematico START prevede che le dichiarazioni previste alle lettere a) e b) della casistica "raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti" siano rese all'interno dell'offerta economica compilata utilizzando il form generato dallo stesso sistema START. Tuttavia, trattandosi di dichiarazioni necessarie ai fini dell'ammissione e, pertanto, da inserire tra la documentazione amministrativa, esse sono state ricomprese nel modulo predisposto dalla stazione appaltante denominato "Allegato 1".

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma secondo le modalità descritte nel "Manuale presentazione offerte Procedura di gara" presente e scaricabile nella sezione "Istruzioni" della Piattaforma stessa. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) **ribasso percentuale** offerto sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Per la formulazione del ribasso sono ammesse fino a 2 cifre decimali;
- b) la **stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza** sui luoghi di lavoro relativi alla realizzazione dei lavori ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, compresi nell'offerta economica. Si specifica che gli oneri di cui al presente punto sono quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e imputati allo specifico appalto (costi ex lege sostenuti dall'impresa per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, DPI individuali, redazione ed elaborazione DVR, etc., e comunque diversi da quelli da interferenze);
- c) la **stima dei costi della manodopera** relativi alla realizzazione dei lavori ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, compresi nell'offerta economica;
- d) in caso di CCNL applicato diverso da quello indicato dalla stazione appaltante e non compreso tra quelli per i quali vige la presunzione di equivalenza ex art. 3 dell'Allegato I.01 al Codice, dichiarazione di equivalenza delle tutele di cui all'art.11, comma 4, del Codice. La mancata anticipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele non costituisce causa di esclusione.

Ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili; resta ferma, tuttavia, la possibilità che il ribasso complessivo dell'importo derivi da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche in aumento rispetto all'importo a base d'asta.

Nel caso in cui le dichiarazioni di cui ai precedenti punti siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, deve essere allegata la relativa procura.

L'offerta dovrà avere validità di 180 giorni dalla data della gara.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice, all'impresa che avrà offerto il minor prezzo, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica delle

offerte che risulteranno anomale secondo il metodo A dell'Allegato II.2, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria (individuazione coefficienti, somme, calcolo della soglia di anomalia) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti al di fuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla stessa Piattaforma per differenti regole di arrotondamento. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro risultato eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa Piattaforma.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione telematica ha luogo il giorno 23 ottobre 2026, alle ore 9:00, salvo aggiornamenti in caso di necessità di sessioni successive.

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'**inversione procedimentale**.

Con l'inversione procedimentale si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC tramite il FVOE. Accertato l'avvenuto pagamento, anche a seguito di eventuale attivazione del soccorso istruttorio, si procede al sorteggio di n. 5 offerte per le quali sarà valutata la documentazione amministrativa, alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, formulando una prima graduatoria a seguito dell'individuazione della soglia di anomalia, secondo il metodo A di cui all'Allegato II.2 al Codice, e delle offerte pari o superiori a tale soglia, da escludere automaticamente, in caso di offerte ammesse in numero superiore a cinque. Di seguito si procede alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente la cui offerta è risultata essere la prima non anomala e della documentazione amministrativa degli altri quattro concorrenti estratti con il sorteggio operato dalla PAD, avviando, se del caso, i sub-procedimenti di soccorso istruttorio nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 14. Qualora il sorteggio non comprenda l'offerta risultata essere la prima non anomala, la stessa si aggiungerà nelle verifiche della documentazione amministrativa, portando a sei le offerte esaminate.

Tutte queste operazioni di verifica sono condotte dalla stazione appaltante in maniera imparziale e trasparente, come richiesto dall'art. 107, comma 3, del Codice, mediante attività endoprocedimentali riservate al fine di ridurre il rischio che la conoscenza anticipata da parte dei partecipanti di elementi attinenti le offerte sia tale da condizionare l'esito della fase di verifica della documentazione amministrativa e di individuazione del miglior offerente (così Corte Costituzionale sentenza n. 77/2025).

A tale scopo, la PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Qualora non si sia resa necessaria l'attivazione di sub-procedimenti di soccorso istruttorio in ordine alla documentazione amministrativa verificata o qualora tali sub-procedimenti si siano conclusi con la conferma dell'ammissione dei concorrenti, la graduatoria dei ribassi offerti e delle offerte anomale escluse automaticamente è resa pubblica mediante condivisione con i concorrenti tramite la PAD e sarà proposta l'aggiudicazione a favore del concorrente la cui offerta è risultata la prima non anomala. Qualora, invece, all'esito degli eventuali sub-procedimenti di soccorso istruttorio il numero delle offerte

ammesse abbia subito modifiche, si procede al nuovo calcolo della soglia di anomalia e all'individuazione della migliore offerta non anomala, condividendone i risultati con i concorrenti.

19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Il seggio di gara nella data indicata al precedente punto 18 procede all'apertura delle offerte economiche e alla formulazione della graduatoria nel modo sopra descritto.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il seggio di gara provvede a comunicare tempestivamente al RUP e all'ufficio C.U.C. i casi di esclusione da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

20. VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE

Qualora sia impossibile applicare l'istituto dell'esclusione automatica delle offerte anomale o in ogni altro caso in cui l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse in base a elementi specifici, inclusi i costi per la manodopera e per gli oneri di sicurezza aziendali dichiarati nella stessa ai sensi dell'art. 110 del Codice. All'esito negativo del procedimento di verifica in contraddittorio, il RUP procederà all'esclusione della migliore offerta, risultata anomala, e valuterà in contraddittorio la seconda migliore offerta qualora anch'essa risulti anormalmente bassa e, nello stesso modo, nei confronti delle successive, sino ad individuare la migliore offerta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il seggio di gara procede in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

Nel caso in cui più concorrenti presentino uguale ribasso, risultato essere il migliore non anomalo, il seggio di gara procede alla verifica della documentazione amministrativa di tutti i concorrenti che hanno presentato tale ribasso.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione non automatica dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Nel caso di più offerte con il medesimo miglior ribasso il seggio di gara procede ad individuare il miglior offerente mediante sorteggio. La CUC comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al punto 2.3 .

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e, se del caso, all'applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, anche in pendenza di contenzioso. Non trovano applicazione i termini dilatori di cui all'art. 18, commi 3 e 4, del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 53, comma 4, e 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma scritta, in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento della stazione appaltante Comune di Rosignano Marittimo e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito del Comune di Rosignano Marittimo ai seguenti URL:

https://trasparenza.comune.rosignano.livorno.it/archivio19_regolamenti_0_1881.html

https://trasparenza.comune.rosignano.livorno.it/contenuto18973_piano-integrato-di-attivita-e-organizzazione-piao_769.html

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita attraverso un apposito contenitore accessibile a tutti i partecipanti secondo specifiche modalità dettate dalla PAD e comunicata agli interessati con il provvedimento di aggiudicazione.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi, e verificate dalla stazione appaltante, mediante la creazione di un apposito contenitore accessibile soltanto ai primi cinque classificati secondo le specifiche modalità dettate dalla PAD. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati con il provvedimento di aggiudicazione.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. Allo stesso modo, i primi cinque classificati possono avanzare richiesta di accesso alla documentazione amministrativa che non è stata resa disponibile in quanto non verificata dalla stazione appaltante.

L'accesso è consentito agli operatori economici aventi diritto, che possono accedere autonomamente con le proprie credenziali sulla piattaforma e prendere visione della documentazione nella sezione denominata Accesso agli atti. La piattaforma notifica con un messaggio automatico la disponibilità dei documenti e l'autorizzazione concessa.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara e presente nella sezione "Dettaglio gara" della procedura in PAD.

Il Dirigente della C.U.C.
(dott. Roberto Guazzelli)